

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, e in particolare l’articolo 2, comma 6, recante disposizioni sul rapporto di lavoro del personale delle suddette istituzioni;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l’articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la disciplina autorizzatoria delle assunzioni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e dell’economia e delle finanze;

VISTO l’articolo 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui, in attesa della completa attuazione della legge n. 508 del 1999, al personale delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui al citato articolo 39, comma 3-*bis*, della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni;

VISTO l’articolo 64-*bis*, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in base al quale, nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le assunzioni a tempo indeterminato presso le istituzioni statali di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143 concernente il Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca, e le successive modificazioni, intervenute con riferimento



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

all'articolo 3- *quater* che prevede, tra l'altro, che le disposizioni del sopra richiamato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019, nonché le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4 dello stesso, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2023/2024;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

VISTO il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, recante, tra l'altro, misure urgenti in materia di scuola e università, e in particolare l'articolo 1-*quater*, in base al quale per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, in attesa dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della suddetta legge n. 509 del 1999, si applicano le disposizioni del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 297 del 1994;

VISTO l'articolo 554 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, che disciplina l'accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e in particolare l'articolo 19, comma 3-*bis*, che prevede la possibilità di assumere con contratto a tempo indeterminato, al maturare di tre anni di servizio, il personale che abbia superato un concorso pubblico per l'accesso all'Area Elevata professionalità o all'Area Terza di cui all'Allegato A del CCNL 4 agosto 2010;

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo e, in particolare, l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3, che, nel disciplinare in merito alle misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, prevede l'applicazione della normativa di settore al comparto della scuola e alle università;

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni e, in particolare, l'articolo 14, comma 7, il quale dispone, tra l'altro, che ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca sottoscritto il 19 aprile 2018;

VISTA la nota del 29 luglio 2022, prot. n. 10505, con il quale il Ministro dell'università e della ricerca richiede l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato, su posto vacante, per l'anno



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

accademico 2021/2022 n. 79 unità complessive di personale tecnico-amministrativo, di cui n. 1 Direttore amministrativo EP/2, n. 3 Direttori di ragioneria EP/1, n. 3 Direttori di biblioteca EP/1, n. 2 Collaboratori, n. 44 Assistenti e n. 26 Coadiutori, e per l'anno accademico 2022/2023 n. 60 unità complessive di personale tecnico-amministrativo, di cui n. 2 Direttori amministrativi EP/2, n. 8 Direttori di ragioneria EP/1, n. 2 Direttori di biblioteca EP/1, n. 3 Collaboratori, n. 11 Assistenti e n. 34 Coadiutori;

CONSIDERATO che con la suddetta nota del 29 luglio 2022, prot. n. 10505, si comunica che i posti vacanti per detto personale tecnico-amministrativo sono pari a n. 25 Direttori amministrativi EP/2, n. 24 Direttori di ragioneria EP/1, n. 13 Direttori di biblioteca EP/1, n. 261 Collaboratori, n. 337 Assistenti e n. 378 Coadiutori e che il budget assunzionale è stato determinato considerando, per il 2021/2022, le cessazioni dal servizio al 1° novembre 2021, pari a n. 83 unità (di cui n. 1 Direttore di ragioneria EP/1, n. 28 Assistenti e n. 54 Coadiutori) e, per il 2022/2023, le cessazioni dal servizio al 1° novembre 2022, pari a n. 50 unità (di cui n. 3 Direttori amministrativi EP/2, n. 2 Direttori di ragioneria EP/1, n. 11 Assistenti e n. 34 Coadiutori), nonché l'importo relativo al budget assunzionale non utilizzato per le richieste relative all'anno accademico 2020/2021;

CONSIDERATO che l'amministrazione ritiene di utilizzare il budget assunzionale per assumere per l'anno accademico 2021/2022 n. 79 unità complessive di personale tecnico-amministrativo, di cui n. 1 Direttore amministrativo EP/2, n. 3 Direttori di ragioneria EP/1, n. 3 Direttori di biblioteca EP/1, n. 2 Collaboratori, n. 44 Assistenti e n. 26 Coadiutori, e per l'anno accademico 2022/2023 n. 60 unità complessive di personale tecnico-amministrativo, di cui n. 2 Direttori amministrativi EP/2, n. 8 Direttori di ragioneria EP/1, n. 2 Direttori di biblioteca EP/1, n. 3 Collaboratori, n. 11 Assistenti e n. 34 Coadiutori, avendo come riferimento la tabella 1 allegata al predetto d.P.R. n. 143 del 2019 relativa agli indici di costo medio equivalente delle qualifiche AFAM personale a tempo indeterminato;

RITENUTO, fermo restando da parte dell'Amministrazione l'utilizzo di graduatorie valide e l'espletamento di procedure concorsuali conformi al decreto legislativo 165 del 2001, di poter autorizzare, per l'anno accademico 2021/2022, l'assunzione di n. 79 unità complessive di personale tecnico-amministrativo, di cui n. 1 Direttore amministrativo EP/2, n. 3 Direttori di ragioneria EP/1, n. 3 Direttori di biblioteca EP/1, n. 2 Collaboratori, n. 44 Assistenti e n. 26 Coadiutori, e, per l'anno accademico 2022/2023, l'assunzione di n. 60 unità complessive di personale tecnico-amministrativo, di cui n. 2 Direttori amministrativi EP/2, n. 8 Direttori di ragioneria EP/1, n. 2 Direttori di biblioteca EP/1, n. 3 Collaboratori, n. 11 Assistenti e n. 34 Coadiutori;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione On.le Renato Brunetta;



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

SULLA PROPOSTA del Ministro per l'università e la ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA

Articolo 1

1. Il Ministero dell'università e della ricerca, per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), è autorizzato per l'anno accademico 2021/2022 ad assumere a tempo indeterminato n. 79 unità complessive di personale tecnico-amministrativo, di cui n. 1 Direttore amministrativo EP/2, n. 3 Direttori di ragioneria EP/1, n. 3 Direttori di biblioteca EP/1, n. 2 Collaboratori, n. 44 Assistenti e n. 26 Coadiutori.
2. Il Ministero dell'università e della ricerca trasmette, entro il 31 dicembre 2022, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi del comma 1.

Articolo 2

1. Il Ministero dell'università e della ricerca, per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), è autorizzato per l'anno accademico 2022/2023 ad assumere a tempo indeterminato n. 60 unità complessive di personale tecnico-amministrativo, di cui n. 2 Direttori amministrativi EP/2, n. 8 Direttori di ragioneria EP/1, n. 2 Direttori di biblioteca EP/1, n. 3 Collaboratori, n. 11 Assistenti e n. 34 Coadiutori.
2. Il Ministero dell'università e della ricerca trasmette, entro il 31 dicembre 2023, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi del comma 1.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, data e luogo della firma digitale

per il Presidente del Consiglio dei ministri
il Ministro per la pubblica amministrazione

il Ministro dell'economia e delle finanze

